

Illegittimi gli ostacoli all'affettività in carcere

Corte costituzionale

Possibili momenti riservati con il partner se non ci sono ragioni di sicurezza

Da tutelare la funzione rieducativa della pena
Nessun impatto sul 41 bis

Giovanni Negri

Con una sentenza a suo modo storica la Corte costituzionale rende meno irragionevolmente afflittivo il trattamento carcerario e apre, per la prima volta, a forme di affettività tra persone detenute e partner. Certo servirà un intervento normativo per disciplinarne meglio condizioni e limiti, ma intanto una strada è ormai segnata. La Corte, infatti, con la sentenza n. 10 del 2024, scritta da Stefano Petitti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non esistono ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, per chi ancora imputato, ragioni giudiziarie.

«L'ordinamento giuridico – ha affermato la Corte – tutela le relazioni affettive della persona nelle forma-

zioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società».

La norma oggetto di illegittimità, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l'affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando non esistono significative ragioni di sicurezza. La Corte ha così riscontrato la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione per la irragionevole compressione della dignità della persona e per l'ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena.

La sentenza ricorda che una larga maggioranza degli ordinamenti eu-

ropei riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione dell'affettività, compresa la sessualità: è il caso dei parlatori familiari (*parloirs familiaux*) e le unità di vita familiare (*unités de vie familiale*), locali appositamente concepiti nei quali il codice penitenziario francese prevede possano svolgersi visite di familiari adulti, di durata più o meno estesa, «*sans surveillance continue et directe*»; con funzione analoga si segnalano le *comunicaciones íntimas*, disciplinate dal regolamento penitenziario spagnolo, e le visite di lunga durata (*Langzeitbesuche*), ammesse dalla legislazione penitenziaria di molti *Länder* tedeschi.

Nell'indicare alcuni profili organizzativi conseguenze dalla propria pronuncia, la Corte ha auspicato un'«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze». Tra i profili segnalati, la durata dei colloqui intimi che dovrà essere adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude.

Inoltre, proprio perché finalizzate alla conservazione di relazioni affettive stabili, le visite devono potersi svolgere in modo non sporadico, e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di conservazione della stabilità della relazione affettiva. Infine, la Corte ha escluso espressamente effetti per i detenuti soggetti al 41 bis e al regime di sorveglianza particolare.

IL PRINCIPIO

Blocco irragionevole

Per la Corte costituzionale è irragionevole e in contrasto con la funzione rieducativa della pena la previsione di un divieto assoluto a momenti di affettività in carcere fra persone detenute e partner. Valorizzata l'esperienza di ordinamenti esteri, dalla Francia alla Germania